

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - pubblicazione di annuncio relativo a: domanda della Comunione di Utenti, rappresentata dalla Società Azzurra S.r.l., di subingresso e variante non sostanziale nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo, in Comune di Villastellone

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1726/2020 del 19/05/2020:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto che la Comunione di Utenti, costituita tra il Comune di Villastellone, la Società Azzurra S.r.l., la Società Mabert S.r.l., rappresentata dalla Società Azzurra S.r.l., con sede legale in Villastellone (TO), Via Don Eugenio Bruno n. 12, P.Iva 02014870063, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Mabert S.r.l., ed è riconosciuta titolare dell'utenza TO14153, di cui alla D.D. n. 100-1507/2017 del 13.02.2017 di rinnovo della concessione preferenziale, la quale, a seguito delle variazioni e integrazioni, assentite con la presente, dovrà essere così intesa: derivazione d'acqua di falda superficiale estratta da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone, come identificato in premessa, per gli usi industriale di produzione e irrigazione di aree verdi pubbliche e private, scorte antincendio, lavaggio piazzali, spurgo fognature private (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15R e s.m.i.) con una portata massima pari a 20 l/s e media di 1,00 l/s, cui corrisponde un volume medio annuo di 31.536 mc dei quali, 29.000 destinati per uso industriale e 3.536 mc per uso civile (Pratica Prov: 025199) ;
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 100-1507/2017 del 13.02.2017 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Comunione di Utenti di cui al primo punto ;

(... omissis ...)"